

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
(A.Ra.N. SICILIA)**

L'anno, il giorno del mese di, in Palermo, nella sede dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale della Regione Siciliana – A.Ra.N. Sicilia, sita in via Trinacria n. 36, C.F. 97187780826

TRA

l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale della Regione Siciliana – A.Ra.N. Sicilia, in seguito indicata, per brevità, "Agenzia", con sede in Palermo, via Trinacria n. 36, in persona del Commissario straordinario Alongi Claudio, nato a Monreale il 05.08.1963, nominato con D.P.R.S. n. 566/gab del 24.10.2012 domiciliato per la carica presso la sede della predetta Agenzia,

E

il/la, in seguito indicato, per brevità, "Cassiere", con sede legale in e indirizzo alla via, iscritta all'albo delle banche al n., Codice fiscale/Partita IVA, iscritta al registro delle imprese di al n....., capitale sociale, rappresentato da, nato a il, domiciliato per la carica in alla via, nella sua qualità di....., autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta

P R E M E S S O C H E

- ❑ l'Agenzia è sottoposta al regime di Tesoreria Unica Regionale di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- ❑ il giorno 31 dicembre 2014 scade la convenzione che era stata stipulata per la disciplina del servizio di cassa dell'A.Ra.N. Sicilia;
- ❑ con delibera n.16 del 25 settembre 2014 il Commissario straordinario dell'Agenzia, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. n.163/2006, disponeva di procedere all'affidamento quadriennale del servizio di cassa dell'Agenzia mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione contemplato dall'art.83 del citato decreto legislativo;
- ❑ con delibera n.19 del 6 novembre 2014 il Commissario straordinario dell'Agenzia approvava il bando di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di convenzione e nominava responsabile del procedimento di gara il dirigente del Servizio 2;
- ❑ in esecuzione dei citati provvedimenti si è provveduto all'esperimento della gara, a conclusione della quale è risultato provvisoriamente aggiudicatario l'Istituto di Credito, come risulta dal verbale di gara redatto in data

- con delibera n. del del Commissario straordinario, il servizio di cassa è stato definitivamente affidato all'Istituto di Credito
 - gli atti sopra citati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se alla medesima materialmente non allegati, documenti tutti che l'Istituto di Credito dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente;
 - si rende necessario, pertanto, stipulare la convenzione tra l'Agenzia e l'Istituto di Credito aggiudicatario.
- Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia, in esecuzione degli atti indicati nelle premesse, affida all'Istituto di Credito, che accetta, la gestione del proprio servizio di cassa, da esperirsi secondo le prescrizioni tecniche e normative richiamate nei successivi articoli della presente convenzione ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative e al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Agenzia.

Le parti si riservano, nel corso di validità della convenzione, di apportare modifiche alla stessa per sopravvenuti motivi organizzativi.

Articolo 2

OBBLIGHI DEL CASSIERE

Il Cassiere mette a disposizione dell'Agenzia lo sportello abilitato alle operazioni d'interesse nel territorio del Comune di Palermo presso la filiale/agenzia n..... sita in Palermo, via

L'orario di svolgimento del servizio di cassa coinciderà con quello adottato dall'Istituto di Credito nei confronti della propria clientela.

Il personale incaricato dal Cassiere dovrà essere disponibile in numero sufficiente e dimostrare professionalità e competenza specifiche, in ordine al regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Il predetto personale è, altresì, tenuto a osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o informazione concernente l'Agenzia.

Articolo 3

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Agenzia e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, nonché agli altri adempimenti eventualmente connessi alle predette operazioni.

Al Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Agenzia e dalla medesima ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti nonché delle disposizioni vigenti in materia.

Le modalità per l’espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla Tesoreria Unica Regionale di cui all’art.21 della L.r. n.6/97 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi.

L’esazione è pura e semplice, ossia si intende fatta senza l’onere del “*non riscosso per riscosso*” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura e a carico dell’Agenzia ogni azione legale o amministrativa per ottenere l’incasso mediante l’escussione dei terzi debitori.

Articolo 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di anni 4 (quattro), dall’1 gennaio 2015 o dalla data di sottoscrizione della convenzione, se successiva, al 31 dicembre 2018.

Il cassiere si obbliga a proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario e il conseguente passaggio di consegne, per un periodo massimo di mesi sei, dietro formale richiesta scritta rivolta dall’Agenzia nelle forme di rito, almeno un mese prima della scadenza prevista nel presente articolo.

Articolo 5

DURATA DELL’ESERCIZIO

L’esercizio finanziario dell’Agenzia ha durata annuale e coincide con l’anno solare.

Articolo 6

INCASSI

Le entrate dell’Agenzia sono incassate dal Cassiere in base a reversali emesse su moduli predisposti, anche mediante procedura meccanizzata, dall’Agenzia stessa a firma congiunta del Commissario straordinario e del Dirigente responsabile del Servizio 2 o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento dei predetti, li sostituiscono.

La riscossione delle entrate, concernenti in particolare le somme che la Regione Siciliana eroga a favore dell’Agenzia a titolo di contributo, avviene mediante la presentazione all’Istituto di Credito incaricato delle funzioni di cassiere della Regione Siciliana dei buoni di prelevamento compilati a cura del dirigente del Servizio 2 dell’Agenzia e firmati dal Commissario straordinario e dallo stesso dirigente del Servizio 2. I predetti buoni di prelevamento sono accompagnati da apposite ricevute di incasso firmate dal Commissario straordinario e dal tesoriere dell’Istituto cassiere.

Le reversali contengono gli elementi previsti dalla normativa vigente, sono emesse con numerazione progressiva per ogni singolo esercizio e devono contenere le sotto elencate indicazioni:

- ente emittente;
- esercizio;
- capitolo del bilancio cui è riferita l'entrata;
- luogo di emissione;
- data di emissione;
- oggetto della riscossione;
- importo da riscuotere, in lettere ed in cifre;
- soggetto che ha effettuato il versamento;
- distinzione tra entrate in conto residui e in conto competenza.

Per ciascun incasso operato il Cassiere rilascia all'Agenzia quietanza numerata progressivamente, in ordine cronologico, per ciascun anno di competenza, compilata mediante procedura meccanizzata o da staccarsi da apposito bollettario (bolletta di incasso) in triplice copia.

Il Cassiere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione, le somme che terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Agenzia, rilasciando contestualmente ricevuta (bolletta di incasso).

Eventuali storni di quietanze già emesse dovranno essere preventivamente concordate per iscritto con l'Ufficio competente dell'Agenzia.

Eventuali importi di competenza dell'Agenzia erroneamente accreditati dal Cassiere ad altri soggetti dovranno essere richiesti a rimborso dal Cassiere medesimo inviando copia per conoscenza all'Agenzia. Qualora la richiesta di rimborso non andasse a buon fine, il Cassiere si riterrà obbligato ad accreditare all'Agenzia quanto di sua spettanza, fatto salvo il diritto di rivalsa sul terzo.

Su tutte le riscossioni il Cassiere attribuisce valuta il giorno stesso della contabilizzazione.

Articolo 7 PAGAMENTI

Il Cassiere effettua i pagamenti in esecuzione di mandati, individuali o collettivi, emessi su moduli predisposti, anche mediante procedura meccanizzata, dall'Agenzia stessa, a firma congiunta del Commissario straordinario e del Dirigente responsabile del Servizio 2 o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento dei predetti, li sostituiscono.

I mandati di pagamento sono emessi con numerazione progressiva per ogni singolo esercizio e devono contenere le seguenti indicazioni:

- ente emittente;
- esercizio;
- capitolo del bilancio cui è riferita la spesa;
- luogo di emissione;
- data di emissione;

- oggetto del pagamento;
- importo da pagare, in lettere ed in cifre;
- nome e cognome del beneficiario o dei beneficiari ed eventualmente di chi, per loro conto, fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, nonché l'indirizzo e il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- modalità di pagamento;
- estremi dell'atto che legittima l'erogazione della spesa;
- distinzione tra spese in conto residui e in conto competenza.

I mandati di pagamento possono essere eseguiti dal Cassiere con le modalità negli stessi indicate dall'Agenzia a scelta, alternativamente, tra le seguenti:

- a) per cassa presso gli sportelli del Cassiere con quietanza del beneficiario;
- b) accredito su c/c bancario;
- c) accredito su c/c postale;
- d) commutazione in assegno circolare "*non trasferibile*" all'ordine del creditore, da spedire a mezzo assicurata convenzionale con spese a carico del destinatario;
- e) altre eventuali forme innovative di pagamento da concordare tra le parti.

I beneficiari dei pagamenti da effettuarsi secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) sono avvisati direttamente dal Cassiere dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati di pagamento allo stesso.

Gli oneri normalmente imputabili da parte del Cassiere a carico dei beneficiari dei pagamenti disposti dall'Agenzia, su piazza o fuori piazza, devono corrispondere a quelli previsti dalle condizioni più favorevoli per i beneficiari medesimi in applicazione di vigenti disposizioni normative, convenzioni e accordi bancari o interbancari.

In ogni caso le spese relative ai bonifici e a quant'altro riguardante l'estinzione del mandato non possono gravare sull'Agenzia senza esplicita autorizzazione.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni di accredito o di commutazione, con timbro e firma del Cassiere.

Il Cassiere deve astenersi dal pagare ordinativi di pagamento che contengano abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Eventuali errori debbono essere corretti con chiamata in calce, in modo da lasciare leggibile il testo modificato, e convalidati con le firme di coloro che hanno firmato l'ordinativo di pagamento.

L'estinzione dei mandati di pagamento ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Agenzia, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Agenzia che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento.

L'Agenzia si impegna a non consegnare mandati di pagamento al Cassiere oltre la data stabilita di anno in anno dal Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con propria

circolare di chiusura della contabilità, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Agenzia ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Cassiere trattiene dall'importo nominale del mandato di pagamento l'ammontare degli oneri in questione, e alla mancata corrispondenza tra la somma pagata e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, trascritte sui titoli, sulle quietanze e sui documenti equipollenti, degli importi dei suddetti oneri.

Agli effetti fiscali il Cassiere, nell'eseguire i pagamenti, si attiene alle indicazioni apposte dall'Agenzia sui mandati di pagamento.

Su richiesta dell'Agenzia il Cassiere fornisce, entro il terzo giorno lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Il Cassiere non applica spese di bonifico o altri oneri su accreditamenti per competenze al personale dell'Agenzia e compensi agli Organi della stessa.

Su tutti i pagamenti il Cassiere attribuisce valuta il giorno stesso della contabilizzazione.

Articolo 8

PAGAMENTI CUMULATIVI

Nell'ipotesi di mandati di pagamento cumulativi nei quali, per l'elevato numero dei beneficiari, vengono acclusi appositi elenchi, questi ultimi devono necessariamente indicare in testa il numero e la data del mandato di pagamento di cui costituiscono allegato, nonché le stesse firme di coloro che hanno sottoscritto l'ordinativo di riferimento.

Articolo 9

PAGAMENTI IN FAVORE DI TERZI

Resta a cura dell'Agenzia l'onere di accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto, sui mandati di pagamento devono indicarsi i nominativi e gli altri elementi identificativi delle persone alle quali le somme stesse devono essere effettivamente pagate.

Articolo 10

FIRME AUTORIZZATE

L'Agenzia deve dare preventiva regolare comunicazione delle generalità e qualifica dei soggetti autorizzati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione (*reversali*) e di pagamento (*mandati*). L'Agenzia deve, inoltre, comunicare le variazioni che dovessero intervenire per decadenza o nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima che lo stesso abbia ricevuto tali comunicazioni saranno riconosciute valide.

Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Cassiere, il quale non darà esecuzione ai titoli di pagamento e di riscossione sprovvisti delle suddette firme.

Articolo 11

CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE

Fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica disposizione, le somme giacenti presso il Cassiere devono essere utilizzate unicamente per l'effettuazione dei pagamenti.

Articolo 12

INVIO DOCUMENTI

L'invio degli ordinativi di incasso e di pagamento dall'Agenzia al Cassiere è effettuato in ordine cronologico e con numerazione progressiva distinta per esercizio. Essi sono accompagnati da elenchi in duplice copia, di cui una funge da ricevuta per l'Agenzia, distintamente per gli ordinativi di incasso e di pagamento.

L'originale, firmato dal Dirigente responsabile del Servizio 2, è trattenuto dal Cassiere, la copia, datata e firmata da quest'ultimo, è restituita all'Agenzia in segno di ricezione.

La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi.

Articolo 13

ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il Cassiere è tenuto a concedere, a richiesta dell'Agenzia, anticipazioni di cassa nella misura massima di € 5.000,00, per il tempo intercorrente tra la data di presentazione dei titoli di pagamento al Cassiere e quella di accredito delle somme prelevate dal sottoconto di tesoreria da parte della Cassa Regionale.

Le anticipazioni devono essere estinte entro la fine dell'esercizio finanziario in cui sono state concesse.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Agenzia estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuale anticipazione di cassa facendo rilevare dall'istituto cassiere subentrante, all'atto dell'affidamento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

Articolo 14

OBBLIGHI GESTIONALI DEL CASSIERE

Il Cassiere deve:

- a) restituire, in uno con la situazione di cassa, mensilmente, con allegato elenco in duplice copia, le reversali di incasso eseguite e i mandati di pagamento estinti muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori. L'Agenzia dà scarico dei suddetti documenti restituendo, datato e firmato per ricevuta, il secondo esemplare della situazione;
- b) inviare all'Agenzia l'estratto del conto corrente con periodicità trimestrale. La mancanza di rilievi da parte dell'Agenzia nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto equivale a tacito benessere per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi;

- c) operare il trasferimento, ai soli effetti contabili, del fondo di cassa residuo a chiusura di esercizio a quello successivo senza particolari formalità, evidenziandone l'importo sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

Articolo 15

RESPONSABILITA' DEL CASSIERE

Il Cassiere è responsabile, a norma di legge, del fondo di cassa e delle carte contabili regolarmente affidatigli dall'Agenzia.

Il Cassiere risponde con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Agenzia che nei confronti di terzi, degli eventuali danni causati nello svolgimento del servizio, delle somme dallo stesso trattenute in deposito, nonché della regolarità e tempestività di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 16

RIMBORSI SPESE DI GESTIONE

Il Cassiere ha diritto al rimborso dei bolli di quietanza a carico dell'Agenzia, purché idoneamente documentati.

Articolo 17

CONDIZIONI ECONOMICHE - COMPENSO

Per l'espletamento del servizio l'Agenzia corrisponde al Cassiere il compenso annuo, in cifra fissa, nella misura offerta in sede di gara, pari ad Euro (.....) (.....) oltre IVA dovuta per legge.

Alla presente convenzione si applicano, altresì, le seguenti condizioni economiche, in conformità all'offerta formulata dal Cassiere in sede di partecipazione alla gara:

- a) costo cumulativo forfettario annuale di tenuta conto: Euro (.....);
- b) tasso creditore da applicare alle giacenze di cassa: (.....);
- c) tasso debitore sulle somme oggetto di anticipazione di cassa: (.....).

Articolo 18

PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cassa deve essere organizzato con idonea procedura informatica.

Il Cassiere deve garantire l'accesso telematico dei dati (servizio *home banking*), siano essi provvisori o definitivi, contenuti nei conti correnti di corrispondenza attivati sulla base della presente convenzione.

Articolo 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB AFFIDAMENTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D.lgs. n.163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto altresì divieto di sub affidare le attività oggetto del contratto.

Articolo 20

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In tema di risoluzione della convenzione si intendono richiamati gli artt.135 e seguenti del D.lgs. n.163/2006 e gli artt. 297 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

Inoltre, la convenzione può essere risolta per inadempimento dell'Istituto cassiere in qualsiasi momento dell'esecuzione nei seguenti casi:

- accertamento, dopo la stipula della convenzione, della non veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 12 del presente capitolato;
- mancato avvio del servizio alla data fissata dalla convenzione;
- cessione del contratto o sub affidamento dell'attività oggetto del contratto, secondo quanto previsto al precedente punto 16;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali o gravi manchevolezze tali da compromettere la regolarità del servizio;
- inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali per quattro volte in un anno.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi sopra menzionati la risoluzione si verificherà quando l'Agenzia provvederà a comunicare all'Istituto cassiere per iscritto, mediate pec o raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Costituisce causa di risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art.1463 del codice civile, l'eventuale cessazione dell'attività dell'Agenzia a norma di legge.

Articolo 21

PENALI

In caso d'inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e nell'offerta per la gestione del servizio di cassa, saranno applicate al Cassiere penali, ciascuna di importo da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00, da quantificare in relazione ai disservizi e/o ai costi indotti dal mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempimento mediante PEC o raccomandata A/R, alla quale il Cassiere avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell'Agenzia, le deduzioni non siano ritenute accoglibili saranno applicate le penali.

Articolo 22

MODIFICHE

La presente convenzione può essere modificata in caso di emanazione di nuove disposizioni normative o di aggiornamenti del Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Articolo 23

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Articolo 24

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per gli effetti derivanti dalla presente convenzione l'Agencia e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettivi sedi di seguito indicate:

- A.Ra.N. Sicilia: via Trinacria, n. 36 - 90144 Palermo;
- Cassiere:

Articolo 25

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 26

SPESE PER LA STIPULA E ACCESSORIE

Tutte le spese, diritti, imposte e oneri fiscali di qualsiasi genere, inerenti la stipula della presente convenzione, sono a carico del Cassiere.

PER L'AGENZIA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
